



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI" BAGNOLO CREMASCO

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it**REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act);**VISTA** la Legge 132/2025 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;**VISTO** il DM 166/2025 - Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche;**VISTA** la delibera del Collegio dei docenti n. 54 del 30/06/2026;**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/06/2026;**EMANA**

il seguente regolamento, che conformità con il *Regolamento Europeo AI Act 2024/1689*, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Italiana 132 del 23 settembre 2025 *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale* e delle *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche* del 9 agosto 2025, si pone l'obiettivo di garantire un utilizzo consapevole, responsabile, etico e sicuro dell'IA nella scuola, tutelando i diritti degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico e promuovendo una cultura critica verso le tecnologie.

Dizionario dei termini

AI Act 2024/1689	Regolamento europeo che detta le regole di base per progettare, vendere e usare sistemi di Intelligenza Artificiale in tutta l'UE. È la "Costituzione dell'IA.
Allucinazione dell'IA	Produzione di contenuti falsi o fuorvianti presentati come plausibili.
BIAS	Distorsione o pregiudizio contenuto nei dati o negli algoritmi che porta l'IA a favorire/penalizzare in modo ingiusto persone o gruppi.
Chatbot IA	Strumento di IA che simula conversazioni umane e può fornire spiegazioni, esempi, esercizi e feedback.

Classificazione del rischio	Sistema a quattro livelli (inaccettabile, alto, limitato, minimo) che determina quali e quante misure di cautela adottare prima di permettere l'uso di un sistema IA in classe e in segreteria.
Conservazione limitata	Secondo il GDPR i dati non possono essere custoditi all'infinito, salvo che non vi sia una norma che lo preveda, ma vanno cancellati o anonimizzati quando non servono più.
Data breach	Violazione della sicurezza in cui dati personali vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o distrutti da persone non autorizzate.
Deployer	Qualsiasi persona fisica, giuridica, autorità pubblica o organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito professionale.
Dignità, Equità, Trasparenza, Responsabilità, Privacy e Sicurezza	I sei "valori-faro" che guidano qualunque decisione sull'IA nella scuola.
DPIA (Data Protection Impact Assessment)	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. È un documento-processo previsto dall'articolo 35 del GDPR come forma avanzata di valutazione dei rischi.
DPO (Data Protection Officer)	Responsabile della Protezione dei Dati: vigila sul rispetto del GDPR a scuola e si interfaccia tra scuola, utenti e Garante.
GDPR	Acronimo di General Data Protection Regulation, è il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il suo obiettivo è uniformare le leggi sulla privacy in Europa, rafforzando la protezione/profilazione dei dati personali di tutti i cittadini e dando loro maggiore controllo sui propri dati.
Gruppo di lavoro per l'IA	Team interno alla scuola che valuta proposte, rischi e benefici dei nuovi strumenti IA.
IA/Intelligenza artificiale	Tecnologia che fa "ragionare" i computer su dati e problemi, simulando attività tipiche dell'intelligenza umana.
Minimizzazione	Secondo il GDPR i dati personali possono essere trattati esclusivamente se strettamente necessari: raccolgo solo ciò che mi serve, niente di più.
Plagio con IA	Presentare come proprio un elaborato generato da un algoritmo; viola il regolamento europeo e fa scattare sanzioni.
Profilazione	Processo di raccolta e analisi automatizzata di dati personali per valutare aspetti di una persona fisica, come interessi,

	comportamenti, abitudini o situazione economica, al fine di creare un profilo dettagliato e utilizzarlo per scopi specifici.
Rischio alto/ limitato/minimo/ inaccettabile	Vedi "Classificazione del rischio".
Sorveglianza	Monitoraggio di persone (es. riconoscimento facciale). Se non è espressamente autorizzata, è vietata.
Strumento IA/ Sistema IA	Qualunque software, app o servizio che utilizzi algoritmi di intelligenza artificiale, tipicamente per compiti di redazione, riformulazione, correzione e miglioramento di testi, traduzione di testi e parlato tra lingue diverse e di creazione di immagini fantasiose e realistiche.

Articolo 1 - Campo di applicazione

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella scuola in molti contesti diversi e non solo durante le lezioni in aula. Strumenti IA possono infatti essere impiegati, a patto di non inserire dati personali sensibili nei prompt, ad esempio per generare bozze di schede didattiche, riassunti, quiz (da revisionare sempre) o glossari; semplificare un testo complesso per studenti con BES/DSA o tradurre concetti chiave per studenti NAI (Neo Arrivati in Italia); scrittura di bozze per circolari, verbali o progetti (sempre sottoposte a revisione umana).

Il regolamento stabilisce, pertanto, che le regole per l'uso dell'IA valgono ovunque e ogni volta che:

- l'uso è legato a un'attività scolastica, sia curricolare che extracurricolare;
- lo strumento IA è raccomandato o messo a disposizione dall'Istituto;
- l'attività riguarda direttamente studenti, personale o famiglie nell'ambito scolastico.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Articolo 2 - Principi generali per l'uso dell'intelligenza artificiale

L'uso dell'IA nella scuola deve ispirarsi a valori etici e principi fondamentali, per evitare che la tecnologia diventi uno strumento di discriminazione, controllo o esclusione. Questi principi sono le basi su cui poggiano tutte le regole successive e devono ispirare ogni scelta sull'uso dell'IA:

- Dignità: nessuno studente o membro del personale deve essere trattato come un "numero" o un insieme di dati; ogni persona va rispettata nella sua unicità.
- Equità: l'uso dell'IA deve garantire pari opportunità a tutti, evitando che le tecnologie diventino motivo di svantaggio per chi ha meno risorse o competenze.

- Trasparenza: studenti, famiglie e personale devono sapere come funzionano gli strumenti IA, quali dati raccolgono e a cosa servono.
- Responsabilità: l'uso dell'IA comporta impegni precisi per chi la propone e la utilizza; è necessario agire con consapevolezza.
- Privacy e sicurezza: i dati devono essere protetti, perché il diritto alla riservatezza è fondamentale per la serenità di studenti e famiglie.

L'applicazione di questi principi porta ad alcune regole principali:

- L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy;
- L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente;
- L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità;
- L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Articolo 3 - Finalità educative

L'intelligenza artificiale deve essere utilizzata a scuola come strumento per migliorare l'educazione, non per sostituire la relazione educativa tra docenti e studenti. L'IA può:

- personalizzare l'apprendimento, adattando le attività alle capacità e ai ritmi degli studenti;
- stimolare la motivazione, proponendo percorsi più interattivi;
- promuovere il pensiero critico e la cittadinanza digitale, grazie a progetti che insegnino a valutare l'affidabilità delle tecnologie;
- sostenere studenti con bisogni educativi speciali, fornendo strumenti per superare difficoltà.

Articolo 4 – Consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo dell'IA

Il Dirigente Scolastico, di concerto con le figure di riferimento da lui preposte, è chiamato ad effettuare un'attenta e delicata attività di verifica dei possibili sistemi di IA a cui poter ricorrere nello svolgimento delle attività didattiche e amministrative.

In ambito educativo-didattico, risulta fondamentale il ruolo dei docenti nel fornire mezzi adeguati al potenziamento delle opportune competenze e "abilità nell'utilizzo degli strumenti disponibili, evidenziando il corretto utilizzo degli stessi sul piano del rispetto degli aspetti etici e sociali" (*Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026* adottata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per l'Italia Digitale il 22 luglio 2024).

Ai principi fondamentali e alle finalità citate agli articoli precedenti, si somma il principio della responsabilità personale delle decisioni e dei contenuti prodotti con l'ausilio dell'IA.

Articolo 5 - Ambiti di utilizzo consentiti

Per garantire un uso appropriato dell'IA, il regolamento stabilisce che i suoi strumenti possono essere utilizzati solo in ambiti scolastici che rispondano a precise finalità educative, formative o organizzative. Gli ambiti consentiti comprendono:

- attività didattiche curricolari, come lezioni o laboratori;
- attività di sostegno e recupero;
- progetti interdisciplinari che coinvolgono più materie;
- supporto amministrativo alle segreterie o alla gestione dell'istituto;
- iniziative di educazione alla cittadinanza digitale;
- supporto organizzativo e amministrativo.

Articolo 6 - Uso dell'IA da parte degli studenti (regole operative)

Per garantire un uso corretto degli strumenti di IA da parte degli studenti all'interno del percorso educativo-didattico, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

Negli elaborati scolastici lo studente indica se e come ha usato l'IA con una breve nota finale: "Ho usato [strumento] per [scopo] e ho revisionato personalmente il contenuto".

Esempi di uso corretto: comprendere spiegazioni; generare idee/brainstorming, rivedere/preparare domande di studio; ricevere feedback su chiarezza, coesione e grammatica; esercizi personalizzati.

Esempi di uso non corretto: consegnare elaborati prodotti integralmente dall'IA; farsi risolvere verifiche o test in tempo reale; aggirare indicazioni del docente su "IA ammessa/non ammessa".

Per quanto riguarda i lavori di gruppo, l'uso dell'IA richiede accordo esplicito tra i membri; i compiti e le responsabilità sono ripartiti equamente, mentre la responsabilità del risultato resta condivisa.

A supporto dell'inclusione per studenti con BES, e in presenza di PDP/PEI, gli strumenti di IA possono migliorare l'accessibilità (es. sintesi vocale, mappe concettuali, esercizi graduati) nel rispetto delle indicazioni dei Consigli di classe e dei referenti.

Articolo 7 - Trasparenza degli atti e revisione umana

Ogni atto/documento prodotto con l'ausilio dell'IA è soggetto a revisione umana prima della pubblicazione o della condivisione ufficiale.

Ogni documento prodotto con l'ausilio dell'IA riporta una nota di trasparenza che indica lo strumento IA utilizzato e l'avvenuta revisione.

Articolo 8 - Classificazione e gestione del rischio

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale sono molto diversi tra loro in funzione della loro struttura e dei rischi che comporta il loro utilizzo; ad esempio, un semplice correttore ortografico basato su IA è infinitamente meno critico per potenziale danno, rispetto ad un sistema di riconoscimento facciale. Per questo le normative vigenti classificano gli strumenti IA in base al livello di rischio, così da prevedere misure di tutela proporzionate.

La classificazione consente di identificare in anticipo quali strumenti possono mettere a repentaglio la libertà di scelta, la privacy o l'uguaglianza di trattamento degli studenti; stabilire percorsi di approvazione diversi; prevenire l'uso di tecnologie che potrebbero introdurre discriminazioni indirette; applicare la trasparenza in modo coerente.

Il Regolamento Europeo (AI Act) definisce questi quattro livelli di rischio:

- **Rischio inaccettabile:** include IA che violano i diritti fondamentali, manipolano la volontà degli utenti o effettuano valutazioni sociali per classificare le persone. L'utilizzo a scuola di questi sistemi è assolutamente vietato.
- **Alto rischio:** comprende IA che trattano dati biometrici, svolgono valutazioni comportamentali, emettono punteggi di performance o intervengono in processi decisionali rilevanti (ad esempio la valutazione del rendimento scolastico automatizzata). L'uso richiede l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, una valutazione documentata da parte del Gruppo di lavoro per l'IA e misure di supervisione attuate dal DPO.
- **Rischio limitato:** include IA che interagiscono con studenti senza raccogliere dati, come chatbot didattici o app che propongono esercizi personalizzati. È richiesta trasparenza sull'uso.
- **Rischio minimo:** riguarda IA con funzioni di supporto basilari, come correttori ortografici, calcolatrici intelligenti, app di sintesi vocale per testi. Questi strumenti richiedono un monitoraggio periodico.

Articolo 9 - Procedura di autorizzazione

Gli strumenti di intelligenza artificiale, prima di essere introdotti nell'Istituto, sono sottoposti a una procedura di autorizzazione chiara, trasparente e documentata. Questa procedura è fondamentale per garantire che l'uso delle tecnologie IA sia coerente con i valori educativi, le normative vigenti, le finalità del Regolamento di Istituto, e non introduca rischi imprevisti per studenti, famiglie o personale.

Le fasi della procedura di autorizzazione sono le seguenti:

1. Proposta: chi intende adottare un nuovo strumento IA (Docente, DSGA, personale ATA) presenta una richiesta al Gruppo di lavoro per l'IA, descrivendo lo strumento, le finalità, i dati trattati e l'ambito di utilizzo.
2. Valutazione: il Gruppo di lavoro per l'IA, composto da docenti con competenze digitali, rappresentanti della dirigenza e personale tecnico analizza lo strumento sulla base della classificazione del rischio, del rispetto delle normative e della coerenza con il Regolamento di Istituto.
3. Decisione: il Dirigente scolastico, sulla base della relazione del Gruppo di lavoro per l'IA, approva, respinge o chiede modifiche al proponente.
4. Comunicazione: la decisione viene condivisa con il proponente, e, in caso di approvazione, con il personale, gli studenti e le famiglie.
5. Aggiornamento del Regolamento di Istituto: in caso di strumenti che introducano novità rilevanti, il regolamento viene modificato per integrare le nuove regole.
6. Aggiornamento del Registro dei trattamenti: ad opera del DPO se il sistema IA tratta dati personali.

Articolo 10 - Elenco strumenti approvati ("white list") e autorizzazioni

L'Istituto mantiene e pubblica un elenco degli strumenti di IA approvati per l'utilizzo con l'account istituzionale (di seguito: "White list"), aggiornato a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, previo parere non vincolante dei referenti competenti (DPO / Referente per l'IA).

Con l'account istituzionale è consentito l'uso solo degli strumenti presenti nella *White list*, salvo autorizzazione specifica secondo l'Art. 9 (Procedura di autorizzazione).

L'uso di strumenti di IA con l'account istituzionale da parte degli studenti minorenni richiede la presa visione e la sottoscrizione di specifica informativa da parte dei genitori/tutori per gli studenti di età inferiore ai 14 anni.

Articolo 11 - Divieti e limitazioni

Per garantire un uso corretto e sicuro dell'intelligenza artificiale a scuola, è indispensabile stabilire divieti chiari e limitazioni precise. Queste regole servono a proteggere gli studenti da abusi, a mantenere alta la qualità educativa e a tutelare i diritti fondamentali di ciascun membro della comunità scolastica. Senza un quadro di divieti espliciti, strumenti IA anche potenzialmente dannosi potrebbero essere usati impropriamente, minacciando la privacy, la libertà di apprendimento e il rispetto reciproco. I principali divieti previsti sono:

- divieto di utilizzo di IA per sorveglianza non autorizzata di studenti o personale scolastico;
- divieto di uso di IA per generare elaborati da presentare come propri;
- divieto di utilizzo di strumenti IA che presentino bias discriminatori verso genere, etnia, religione, disabilità o altre caratteristiche personali;
- divieto di impiego di IA per attività di intrattenimento durante l'orario scolastico senza connessione con obiettivi didattici;
- divieto di uso di IA per ledere la dignità o la reputazione di altri membri della comunità scolastica, come generare contenuti diffamatori o offensivi.

Articolo 12 - Formazione, trasparenza e tracciabilità didattica

Affinché l'uso dell'intelligenza artificiale diventi un'opportunità e non un rischio, è essenziale che tutta la comunità scolastica - docenti, studenti, personale ATA, famiglie - sia adeguatamente formata e informata, attraverso formazione minima obbligatoria per tutti i docenti (di base sugli strumenti in white list, etico-legale, metodologico-didattica); guide sintetiche e tutorial pratici sul corretto utilizzo degli strumenti IA scolastici; comunicazioni trasparenti, tramite registro elettronico o sito della scuola; disponibilità di un referente IA di Istituto per supportare chi ha difficoltà o domande.

Nella Programmazione didattica, si devono indicare anche gli strumenti di IA previsti, gli obiettivi didattici collegati, i criteri di valutazione e i livelli di autonomia attesi e le indicazioni sugli strumenti di IA ammessi/non ammessi.

Articolo 13 - Coinvolgimento di studenti e famiglie

Gli studenti e le famiglie saranno informati in modo chiaro e tempestivo sugli strumenti IA utilizzati, sulle finalità, i rischi e i benefici attesi. Si proporranno occasioni di formazione condivisa per aumentare la cultura digitale e per promuovere la consapevolezza nell'uso dell'IA.

Articolo 14 - Privacy e protezione dei dati

L'Istituto - in conformità al GDPR - ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, D.P.O.) che vigila sull'osservanza delle norme, offre consulenza ed è punto di contatto per gli interessati e per il Garante Privacy. Il presente regolamento stabilisce che ogni attività con IA deve rispettare rigorosamente il GDPR e le altre leggi sulla privacy, promuovendo una cultura della protezione dei dati che coinvolga tutti: docenti, personale ATA, studenti e famiglie. I principi fondamentali da rispettare sono:

- Minimizzazione: raccogliere solo i dati strettamente necessari agli scopi educativi;
- Limitazione dello scopo: i dati non possono essere usati per finalità diverse da quelle comunicate agli interessati;
- Conservazione limitata: i dati devono essere cancellati o anonimizzati quando non più necessari;
- Trasparenza: gli interessati devono essere informati in modo chiaro su cosa viene raccolto, come e perché;
- Sicurezza: i dati devono essere protetti con misure tecniche (es. crittografia) e procedurali (es. accesso riservato);
- Supervisione del D.P.O.: verificare che ogni progetto IA superi la valutazione d'impatto privacy (DPIA) e che le misure di sicurezza siano adeguate.

Dovrà essere privilegiato l'uso di strumenti che non richiedano la creazione di account personali per gli studenti di età inferiore ai 14 anni. Si preferiranno software con licenza "Education" conformi al GDPR.

È, inoltre, severamente vietato inserire nei prompt dati personali degli studenti, quali: nomi, cognomi, foto, video, estratti di diagnosi (PEI/PDP) o valutazioni individuali riconducibili a uno specifico alunno, o dati identificativi, personali o sensibili del personale scolastico.

Gli interessati (studenti, famiglie, personale) hanno diritto a ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati; a richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati; di opporsi a trattamenti non giustificati o sproporzionati; alla portabilità dei dati, ove previsto; a essere informati tempestivamente in caso di violazioni dei dati (data breach).

Articolo 15 - Aggiornamento del regolamento

L'aggiornamento periodico e straordinario è previsto come misura di responsabilità e di garanzia per tutta la comunità scolastica. Il presente regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, anche in assenza di criticità evidenti, per verificarne l'attualità, e comunque può essere aggiornato qualora emergano nuove esigenze didattiche, rischi inattesi o innovazioni tecnologiche rilevanti. Il processo di aggiornamento coinvolge il Dirigente Scolastico, il Gruppo di lavoro per l'IA, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto.

Le modifiche al regolamento devono essere comunicate tempestivamente a tutta la comunità scolastica e illustrate in modo chiaro.

Ogni revisione deve garantire il rispetto delle leggi italiane e delle direttive europee.

Articolo 16 - Sanzioni

Le sanzioni devono essere coerenti con il Regolamento di istituto e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. Devono essere applicate in modo equo, tenendo conto delle circostanze,

dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva, e sempre comunicare con chiarezza agli interessati e alle famiglie.

Articolo 17 - Uso di Account Personali e Dispositivi Propri (BYOD)

Le presenti norme si applicano a ogni contenuto didattico, valutativo o amministrativo prodotto per l'Istituto, indipendentemente dal fatto che sia stato generato tramite account istituzionali o profili personali del personale docente (es. ChatGPT Plus, Gemini, Claude, ecc.).

È severamente vietato inserire negli account personali (non coperti da accordi di protezione dati stipulati dall'Istituto) dati personali degli studenti, quali: nomi, cognomi, foto, video, estratti di diagnosi (PEI/PDP) o valutazioni individuali riconducibili a uno specifico alunno, o dati identificativi, personali o sensibili del personale scolastico.

Il docente che utilizza un account privato per la preparazione di lezioni o verifiche si assume la piena responsabilità della verifica dell'esattezza dei contenuti e della conformità ai valori educativi dell'Istituto, sollevando la scuola da eventuali errori o bias generati dal software.

Ogni materiale "ibrido" (generato da IA e revisionato dal docente) deve essere esplicitamente validato dal docente stesso, che ne diventa l'autore e il garante di fronte alla classe e alle famiglie.

ALLEGATO: Uso dell'IA nell'Istituto

Si riportano di seguito le modalità ammesse per l'uso di IA generativa nella preparazione di lezioni e verifiche.

Attività Consentite (Supporto e Personalizzazione)

Queste attività rientrano solitamente nel **Rischio minimo** o **Rischio limitato**, a patto di non inserire dati personali sensibili nei prompt:

- **Preparazione dei materiali:** generare bozze di schede didattiche, riassunti, quiz e materiale didattico in genere (da revisionare sempre) o glossari.
- **Progettazione di Rubriche:** chiedere all'IA di suggerire descrittori per una rubrica di valutazione (che il docente poi adatterà e validerà).
- **Personalizzazione (Differenziazione):** incoraggiare l'uso dell'IA per creare materiali didattici inclusivi e personalizzati basati sulle esigenze specifiche della classe. Semplificare un testo complesso per studenti con BES/DSA o tradurre concetti chiave per studenti NAI (Neo Arrivati in Italia).
- **Ideazione di scenari:** utilizzare l'IA per simulare "interviste" a personaggi storici o per creare casi di studio realistici su cui far lavorare la classe.
- **Supporto Amministrativo:** scrittura di bozze per circolari, verbali o progetti del PTOF (sempre sotto revisione umana).

Attività Vietate

Queste pratiche violano i regolamenti scolastici o ricadono nell'**Alto Rischio**, richiedendo procedure che un singolo docente non può attivare autonomamente.

- **Valutazione automatizzata senza supervisione:** è vietato far correggere e valutare un compito dall'IA senza che il docente intervenga nel merito.
- **Analisi delle Emozioni:** è esplicitamente vietato l'uso di sistemi che tentano di dedurre lo stato emotivo degli studenti nelle scuole.
- **Inserimento di Dati Sensibili:** non inserire mai nei prompt nomi, cognomi, diagnosi mediche o note disciplinari degli studenti. Questo viola il GDPR e il regolamento d'istituto sulla privacy.
- **Scelte di Orientamento/Ammissione:** è vietato usare algoritmi per decidere chi ammettere a un indirizzo di studi o per prevedere il successo scolastico futuro.